



COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

Delib.n. 31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 11 bis D.Lgs. n.118/2011 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014 – Individuazione degli enti, aziende e società componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”. Aggiornamento.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre alle ore 18.15 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Merisi Domenico	Sindaco	si	
Ferraris Gabriella	Assessore	si	
Savoini Alessandro	Assessore	si	
Totali n.		3	0

Assiste il Segretario Comunale Signor Visco Dr. Maurizio Gianlucio

Riconosciuto il numero legale degli Assessori il Sig. Merisi Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, modificato in ultimo dal D. Lgs. n. 126 del 10/8/2014, all’art. 11-bis prevede la redazione da parte di tali amministrazioni del Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati, allo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato;
- che le modalità ed i criteri da applicare per la predisposizione del Bilancio Consolidato sono definiti dal “*Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato*”, allegato n. 4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.M. 11 agosto 2017;
- che il comma 4 dell’art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) della Legge n. 213/2012, definendo i principi in base ai quali gli enti locali devono impostare i controlli sulle società partecipate non quotate, stabilisce che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, redatto secondo i criteri di competenza economica;
- che l’art.233-bis comma 3 del TUEL D.Lgs. 267/2000, così come modificato in ultimo dall’art.1 comma 831 della Legge 145/2018, sancisce la facoltà, per gli enti locali di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato.

Richiamato il punto 2 dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ai sensi del quale che il “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definiti dal D.Lgs.118/2011, distinguendo fra organismi strumentali, enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati, società controllate e società partecipate.

Considerato

- che detto punto 2 dell’Allegato 4/4 definisce:
 - 1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo, rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 - 2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

- strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
 - 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
 - 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione; a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
- che ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e che il

gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese (in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi).

Considerato:

- che ai sensi del punto 3.1 dell’Allegato 4/4 citato, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, debbano predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- che la competenza per l’approvazione di detti due elenchi, ed i relativi aggiornamenti, è della Giunta Comunale.

Visto che entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 34 del 04.11.2020 con la quale si provvedeva ad aggiornare gli elenchi dei soggetti compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Terdobbiate”, con le risultanze al 31.12.2019.

Considerato che la competenza della Giunta è limitata alla definizione degli elenchi, mentre è di competenza del Consiglio Comunale esercitare o meno la facoltà di non predisposizione del Bilancio Consolidato.

Richiamata la propria precedente deliberazione n.11 del 31.03.2021 con la quale il Comune di Terdobbiate si è avvalso, a decorrere dall’esercizio 2020, della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), ovvero non tenere la contabilità economico-patrimoniale e conseguentemente, stante l’impossibilità di elaborare il bilancio consolidato per gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale, di esercitare la facoltà prevista dall’art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 di non predisporre il Bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2020.

Considerato:

- che il Comune di Terdobbiate non ha organismi strumentali come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011;
- che in Comune di Terdobbiate non ha enti strumentali controllati;
- che il Comune di Terdobbiate ha partecipazioni nei seguenti enti strumentali:
 - 1) Consorzio Case di Vacanze dei comuni novaresi
 - 2) Consorzio Area Vasta Basso Novarese
 - 3) Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino
- che il Comune di Terdobbiate non ha il controllo su alcuna società;
- che il Comune di Terdobbiate partecipa al capitale della società Acqua NovaraVCO S.p.A, la quale a sua volta, partecipa al capitale sociale della rete di imprese Utility Alliance del Piemonte.

Visto il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e il D.Lgs. n.126 del 10/08/2014, nonché gli allegati Principi contabili, e le ss.mm.ii.

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole sulla proposta del Responsabile di Servizio.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di identificare quali componenti del “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Terdobbiate”, per l’esercizio 2021, i seguenti enti e società (**elenco n.1**):

ENTI ORGANISMI STRUMENTALI

(Elenco negativo)

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

(Elenco negativo)

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

- 1) Consorzio Case di Vacanze dei comuni novaresi
- 2) Consorzio Area Vasta Basso Novarese
- 3) Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino

SOCIETA’ CONTROLLATE

(Elenco negativo)

SOCIETA’ DIRETTAMENTE PARTECIPATE

Acqua Novara.VCO S.p.A. C.F. e P.IVA 02078000037 – Sede via Triggiani 9 – 28100 Novara

SOCIETA’ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE

Utility Alliance del Piemonte – C.F. 11575990012 – Sede in via Maestri del Lavoro 4 -10127 Torino

- 2) di non procedere alla predisposizione dell’Elenco n.2 non dovendosi predisporre il Bilancio Consolidato del Comune di Terdobbiate.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Merisi Domenico

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Visco Maurizio Gianlucio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 04.01.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Visco Maurizio Gianlucio

Data 04.01.2022

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Merisi Domenico

Data 20.12.2021

Divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Divenuta esecutiva il giorno 20.12.2021 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 04.01.2022

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Visco Maurizio Gianlucio